



162/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta udienza in data 17/03/2025 con l'assistenza
del segretario dott.ssa Nadia Bruno;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79073 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX nato a omissis
(omissis)il omissis e residente
in omissis (omissis), Via omissis n. omissis,
C.F. omissis, elettivamente domiciliato in Net-
tuno (RM), Via A. Gramsci n. 116, presso l'Avv.
Claudio Capasso (C.F. CPSCLD65M07A323I) che lo rap-
presenta e lo difende con indicazione per le comuni-
cazioni relative al procedimento del proprio indi-
irizzo di p.e.c. claudio.capasso@oav.legalmail.it o

al numero di fax 06.3973409;

contro

L'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a percepire l'erogazione del trattamento pensionistico privilegiato e, per l'effetto, la condanna dell'INPS alla liquidazione di quanto spettante a titolo di pensione privilegiata, a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (maggio 2013), oltre interesse legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti, con vittoria di spese.

2. L'INPS non risulta costituito in giudizio.

3. Con successiva nota il difensore del ricorrente ha rappresentato di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del DFU intendendo rinunciare al ricorso essendo intervenuti nelle more del giudizio provvedimenti soddisfattivi da parte dell'Inps.

4. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art.

111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

2.Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17/03/2025.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.03.2025 11:18:36
GMT+01:00

